

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dr.ssa

contro

Amministrazione resistente : Ministero della Difesa e Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.**Fatto**

Con istanza in data 11.12.2007 la dr.ssa, ufficiale in ferma dell'Arma dei carabinieri congedata, alla quale il Ministero della Difesa aveva respinto l'istanza di riammissione in servizio, ha chiesto a tale Ministero e al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. di comunicarle a quale ruolo risulta riferito il dato di 380 unità, da assumere ai sensi della legge n. 206/2006 e secondo quali modalità si era provveduto ad effettuare i relativi reclutamenti per l'esercizio finanziario di riferimento nonché copia del carteggio con cui il Ministero della Difesa aveva comunicato i dati di cui si chiedeva la comunicazione.

Avverso il silenzio serbato sulla sua istanza, pervenuta il 18.12.2007 al Ministero della Difesa e il 31.12.2007 al Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A., la dr.ssa, con atto in data 11-2-2008, pervenuto il 21.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come emerge dalla narrativa in fatto l'istanza di accesso è intesa ad ottenere informazioni o documentazione proveniente dal Ministero della Difesa, e non anche dall'altro Ministero, al quale anche è stata pur tuttavia rivolta l'istanza stessa.

Alla stregua di tale rilevazione il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso, come emerge dalla narrativa in fatto, risulta pervenuto al Ministero della Difesa, unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, il 21.2.2008, oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, e cioè dal 18.12.2007, ed è quindi irricevibile.

E poiché, come si è rilevato, il Ministero della Difesa era l'unico effettivo destinatario dell'istanza di accesso, è irrilevante che l'attuale ricorso sarebbe tempestivo nei confronti dell'altro Ministero.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PLENUM 12 MARZO 2008

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig., rappresentato e difeso dall'avv., elettivamente domiciliato in

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento

Fatto

Il sig., essendo stato dichiarato idoneo al concorso per l' ammissione al 13° corso trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, ha presentato istanza di accesso al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri al questionario ed al modulo di risposta del test relativo alla propria prova scritta sostenuta il 19 giugno 2007, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnato.

L'amministrazione ha concesso l'accesso alla risposta del test ed alla griglia di correzione ma, al fine di tutelare i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ai sensi dell'allegato 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, ha negato l'accesso ai libretti relativi ai quesiti somministrati, anche in considerazione della loro utilizzabilità in altri concorsi.

Avverso il provvedimento di diniego dell'11 gennaio 2008 il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego, specificando che la divulgazione del libretto contenente i quesiti ne precluderebbe l'utilizzo in successive procedure selettive. L'amministrazione ricorda , poi, che la giurisprudenza, al fine di temperare il diritto di accesso ai documenti amministrativi e i diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ha ritenuto che la sola visione dei documenti possa soddisfare l'interesse dell'accidente.

Diritto

L'amministrazione, nel provvedimento dell'11 gennaio ha negato l'accesso al libretto contenente i quesiti somministrati al sig. ai sensi dell'allegato n. 3, n. 7 del D.M. n. 519 del 1995, in base al non è consentita l'estrazione di copia di documenti i cui diritti sono coperti da privativa industriale o da proprietà intellettuale.

Nella nota inviata alla scrivente Commissione l'amministrazione ricorda l'autorevole giurisprudenza secondo la quale a tutela del diritto di autore delle società che hanno elaborato i quiz le amministrazioni possono concedere l'accesso nella forma della sola visione dei documenti e non anche dell'estrazione di copia (C.d.S. IV Sez. n. 6553/2007)

Al riguardo si rileva che il ricorrente quale partecipante alla procedura in esame è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti.

PLENUM 12 MARZO 2008

Ritiene, inoltre, la scrivente Commissione che l'interesse del ricorrente ad estrarre copia del libretto contenente i quiz somministratigli nel corso della prova selettiva, al fine di verificare la correttezza del punteggio assegnatogli, debba prevalere sul diritto di autore della società che ha redatto il test.

Diritto, d'altronde, tutelato dalla normativa secondaria, invocata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte ad un accesso funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Quanto all'accesso limitato alla sola visione, questa Commissione rileva che trattasi di istituto tacitamente abrogato dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di Selezione e Reclutamento, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra e Sig.ra.....

contro

Amministrazione resistente : Ministero dell'Istruzione - Direzione generale per la
.....**Fatto**

Le sigg.re e, insegnanti presso l'istituto scolastico "....." di, con atto pervenuto a questa Commissione il 22.2.2008, hanno presentato ricorso avverso il diniego, da parte del Ministero dell'Istruzione, Direzione generale per la Campania, dell'accesso, da esse richiesto, agli atti del procedimento disciplinare nei confronti del loro Dirigente scolastico

Diritto

Dalla narrativa in fatto emerge la presenza di un controinteressato nel soggetto a carico del quale è stato iniziato procedimento disciplinare.

Trattandosi di soggetto controinteressato individuabile fin dal momento della proposizione del ricorso, le ricorrenti avrebbero dovuto provvedere a notificare allo stesso il ricorso, secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06.

Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. e Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Con istanza in data 23.11.2007 il sig. e la sig.ra, premesso di aver avuto notizia informale dell'avvio di un procedimento di autotutela, da parte del Comune di, in loro danno, relativamente alla verifica della legittimità della licenza edilizia, concernente la regolarità urbanistica ed edilizia della loro unità abitativa, chiedevano al Comune di accedere agli atti di tale procedimento.

Avverso la mancata risposta gli istanti, con atto in data 22.01.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte del Comune di

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente : Questura della Provincia di**Fatto**

Con atto in data 27.02.2008 il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione avverso il silenzio serbato dalla Questura di sulla sua istanza di accesso a documenti amministrativi, datata 25.08.2006 e spedita con raccomandata ricevuta il 1.09.2006.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 12 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, intitolato "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" dispone, al secondo comma, che "il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni".

Nel caso in esame il ricorso, come risulta dalla narrativa in fatto, risulta proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti, ai sensi del suddetto art. 12, dalla formazione del silenzio rigetto, realizzatasi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di accesso, ed è quindi irricevibile.

Si evidenzia, peraltro, che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

PLENUM 12 MARZO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane**Fatto**

Il Dott., ricercatore-tecnologo dell'Enea, in data 9 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierno ricorrente ha chiesto di accedere agli atti relativi alla propria posizione concorsuale, ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, e agli atti finali del concorso relativi alle posizioni dei colleghi collocatisi in graduatoria in una posizione precedente alla sua, in qualità di diretto interessato alla tutela dei propri interessi di partecipante e potenziale vincitore.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha accolto l'accesso limitatamente agli atti relativi alla posizione dell'istante, respingendo l'istanza per gli altri documenti richiesti.

Pertanto, il 13 febbraio 2008, il Dott., contro il suddetto diniego dell'ente, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

L'art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, dispone che al ricorso presentato contro il diniego al richiesto accesso è allegato, a pena di inammissibilità, "il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto".

Nel caso di specie, al ricorso in esame non è stata allegata la nota di diniego all'accesso inviata, in data 28 gennaio 2008, dall'ente resistente all'istante, così come richiesto dalle suddette norme. Pertanto, il ricorso è da considerare inammissibile.

In ogni caso, si rileva che il successivo comma 8 dell'articolo 12 del citato d.P.R. stabilisce che "la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, privo dell'allegato richiesto dall'art. 12, comma 4, lettera a), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Direttore Generale
del Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a relazioni dell'assistente sociale.

Con nota del 31 Agosto 2007 il Direttore Generale del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dei genitori di portatore di handicap di rilascio di copie delle relazioni dell'assistente sociale, che segue il caso del figliolo, nell'ambito di un procedimento amministrativo conseguente al provvedimento del Tribunale per i Minorenni, che disponeva l'affidamento del minore all'amministrazione comunale per l'attuazione di un piano di intervento di recupero, con l'impegno del servizio sociale comunale. L'organo richiedente espone che i genitori del minore avevano inoltrato esposto alla Procura della Repubblica in ordine alla inosservanza del provvedimento da parte del Comune e adduce l'esistenza del segreto istruttorio, essendo l'indagine in corso ed essendo le relazioni dell'assistente sociale strettamente correlate all'indagine, in quanto contenenti valutazioni di natura sociale, medica, familiare e scolastica.

Osserva la Commissione che, dal contenuto della richiesta di parere, sembra desumersi che le relazioni in oggetto attengano all'espletamento dell'affidamento disposto dal Tribunale in capo al Comune e siano state elaborate nel corso di esso, e non in occasione dell'indagine preliminare del P.M.. In tal caso la richiesta di accesso si palesa legittima, in quanto, secondo quanto esternato dai genitori richiedenti, essa pare volta, sostanzialmente, a finalità di tutela giudiziale dei loro interessi qualificati, che, peraltro, vanno espressamente esplicitati nella istanza quale situazione giuridicamente rilevante ai fini dell'accesso col relativo nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008). Nel diverso caso, invece, in cui le relazioni predette siano state elaborate in occasione dell'indagine preliminare in risposta a richieste istruttorie del P.M., esse non si palesano ostensibili, in quanto atti coperte dal segreto.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Sindaco del Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti recanti la firma del defunto sindaco dott.

Con nota del 26 Settembre 2007 il Sindaco del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta dell'avv., per conto di, erede testamentario, di rilascio di copia di un atto recante la firma del defunto dott., già Sindaco del Comune.

Osserva la Commissione che la qualità di erede testamentario del richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dell'atto richiesto, i propri interessi qualificati, evidentemente a fini di comparazione della sottoscrizione del defunto in documenti rilevanti ai fini successori, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241/90.

Si esprime, allora, parere favorevole all'accesso a qualsiasi documento ritenuto dall'amministrazione, utile nei sensi richiesti, e depurato da riferimenti non pertinenti alla tutela dell'interesse giuridico tutelato.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a verbale di polizia municipale e relazione di servizio.

Con nota del 14 Giugno 2007 il responsabile dei servizi amministrativi del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di un privato, per fini di difesa in un giudizio civile in corso tra le parti, di accesso a verbale di Polizia Municipale e relazione di servizio relativi ad un taglio stradale non autorizzato per allaccio abusivo alla rete fognaria ad opera di altro privato, nonché sulla necessità di comunicazione al controinteressato.

Osserva la Commissione che, se il verbale di P.M. in oggetto attenga ad attività di polizia giudiziaria (ovvero alla prevenzione e repressione di reati), va fatto governo del principio secondo cui gli atti posti in essere da una autorità amministrativa nello svolgimento di poteri di polizia giudiziaria non sono riferibili all'esercizio di una funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità nei confronti degli stessi della normativa generale sull'accesso (Tar Lazio sez. II-ter 7 Gennaio 2008 n. 71). Al contrario, nella ipotesi in cui l'attività di accertamento della P.A. non abbia coinvolto i profili richiamati, la pendenza di un contenzioso civile tra le parti palesa l'intento di tutelare, mediante la produzione degli atti richiesti, i propri interessi innanzi al giudice competente, con riferimento al diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso e prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato, cui è dovuta, in ogni caso, la comunicazione di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184/2006).

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Comune di
settore lavori pubblici e appalti

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la richiesta di accesso ad atti di gara di appalto-concorso costituenti segreto tecnico

Con nota del 20 Novembre 2007 il responsabile del settore lavori pubblici ed appalti del Comune di ha esposto che, all'esito dell'aggiudicazione definitiva di un appalto-concorso per progettazione e fornitura di software per la costituzione di una mediateca comunale, si era proceduto, a seguito di contestazioni, ad un approfondimento in contraddittorio tra le ditte interessate, volto, se del caso, all'annullamento in via di autotutela degli atti, previo invito, alle due ditte interessate, a depositare memorie scritte, documenti ed osservazioni. Al riguardo la ditta, seconda in graduatoria, aveva chiesto di accedere alle controdeduzioni della ditta aggiudicataria, al quale, a propria volta, aveva precisato che i propri chiarimenti tecnici dovevano considerarsi inaccessibili, a norma dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, in quanto costituenti "segreto tecnico e vantaggio competitivo commerciale non riportabili e riferibili in nessuna forma a terzi".

Osserva la Commissione che, in generale, a norma dell'art. 10 legge 241/90, i soggetti che, necessariamente o volontariamente, partecipano al procedimento amministrativo, hanno diritto di prendere visione dello stesso, salvo quanto stabilito dall'art. 24 della suddetta legge. Nel caso in esame, peraltro, occorre fare governo del disposto dell'art. 13 d.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti Pubblici), che, al comma 1, dispone, innanzi tutto, che il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241/90. Il comma 2 lett. c), poi, stabilisce che il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Il comma 5 lett. a), peraltro, dispone che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Il comma 6, comunque, in relazione alle richiamate ipotesi di cui al comma 5 lett. a) e b), consente l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso.

In forza del richiamato disposto normativo, allora, deve reputarsi che l'accesso endoprocedimentale, ad opera del concorrente alla gara di appalto, alle informazioni e deduzioni fornite da altro concorrente nel corso della procedura di affidamento, sia pure nel sub procedimento volto all'eventuale annullamento degli atti in sede di autotutela, non sia consentito, sempreché l'offerente allegghi non apoditticamente, bensì con riferimenti analitici e circostanziati e l'allegazione, se del caso, di elementi dimostrativi, la conformazione del segreto tecnico o commerciale. A norma del comma 6, poi, l'accesso sarà consentito, dopo il definitivo esaurimento del procedimento di aggiudicazione, quando sia motivato dalla comprovata necessità della difesa giudiziale del concorrente svantaggiato.

PLENUM 7 APRILE 2008

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di richiesta solo verbale di accesso agli atti da parte di consiglieri comunali e privati cittadini.

Con nota del 5 Luglio 2007 il responsabile del servizio del Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti, da parte di consiglieri comunali e privati cittadini, mediante semplice richiesta verbale.

Osserva la Commissione, per il caso attinente alla richiesta di accesso di privati, regolata dall'art. 22 legge n. 241/90, che l'art. 5 del regolamento emanato con d.P.R. n. 184/2006 prevede l'accesso informale esercitato mediante semplice richiesta verbale motivata, esaminata immediatamente e senza formalità dalla p., con indicazione degli estremi del documento oggetto della richiesta o che ne consentano l'individuazione e la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta. L'accesso informale, peraltro, in tale ipotesi, può esercitarsi solo qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di contro interessati; in caso contrario l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

Al contrario, nel caso di accesso dei consiglieri comunali, viene affermato il principio secondo cui l'accesso è riferito all'esercizio del *munus* di cui il consigliere è investito in tutte le sue potenzialità ed implicazioni per una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale, sicchè questi non è tenuto a specificare i motivi della sua richiesta, pena l'inammissibile controllo delle relative prerogative ad opera dell'ufficio. Di conseguenza l'accesso mediante richiesta verbale è consentito.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso a documenti relativi ad una autorizzazione alla installazione di impianto di carburante.

Con nota del 26 Settembre 2007 il Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta della S.r.l., titolare di un impianto di distribuzione di carburanti in, di rilascio di copia di documenti, comprese le relative autorizzazioni, riguardanti altro impianto in corso di realizzazione nella stessa città, motivata dall'interesse diretto connesso all'attività in questione.

Osserva la Commissione che correttamente il Comune ha provveduto a comunicare la richiesta alla parte contro interessata, ex art. 3 d.P.R. n. 184/2006, e che la qualità rivestita dal richiedente palesa l'intento di tutelare, mediante l'acquisizione dei documenti richiesti, i propri interessi qualificati, con riferimento al potenziale diritto di difesa giudiziale, che è situazione giuridicamente rilevante per l'accesso ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. b) legge 241/90.

E' necessario, peraltro, ai fini dell'accesso, che sia specificamente indicata la situazione soggettiva rilevante (non coincidente col generico interesse del cittadino al buon andamento della P.A.) e sia dimostrato il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008).

Si esprime, allora, in presenza di siffatte condizioni ed ulteriori precisazioni trasfuse in adeguata motivazione, parere favorevole all'accesso.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Difensore Civico
della Provincia di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso ad atti detenuti dall'amministrazione anche oltre il termine per la relativa conservazione obbligatoria

Con nota del 3 Settembre 2007 il Difensore Civico della Provincia di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso a documenti dell'Ufficio Provinciale Utenti Macchine Agricole da parte di un soggetto qualificatosi erede di un possessore di macchine agricole, interessato a conoscere il numero di macchine detenute dal *de cuius*. L'organo istante riferisce che l'Ufficio aveva fornito la documentazione, ma aveva manifestato riserve in quanto era scaduto il termine decennale stabilito per la conservazione dei documenti.

Osserva la Commissione che l'art. 22 comma 6^a legge 241/90 dispone che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. La norma va interpretata, alla luce dei canoni costituzionali di ragionevolezza e di buona amministrazione, nel senso che, ove l'amministrazione disponga (come nel caso in oggetto) dei documenti anche oltre il termine di conservazione obbligatoria di essi, l'accesso non possa essere negato solamente in ragione dell'avvenuta scadenza del termine.

PLENUM 7 APRILE 2008

Al Comune di
Ufficio Relazioni col Pubblico

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante la possibilità di accesso alle delibere di adozione degli strumenti urbanistici e ai piani di lottizzazione.

Con nota del 10 Settembre 2007 il responsabile dell'URP del comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla possibilità di accesso agli atti allegati alle deliberazioni di adozione di strumenti urbanistici durante il periodo di deposito in segreteria e nel periodo successivo utile per la presentazione di osservazioni a norma dell'art. 20 legge regionale n. 45/89, dubitando della applicabilità dell'art. 13 legge 241/90, che pone limiti alla accessibilità degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione; ha richiesto, altresì, parere sulla necessità, in caso di accesso ai piani di lottizzazione, della notifica ai contro interessati ex art. 3 d.P.R. 184/2006 precedentemente e successivamente all'approvazione finale.

Osserva la Commissione che l'accessibilità agli allegati alle delibere di approvazione degli strumenti urbanistici dell'ente territoriale, ancor prima dell'approvazione definitiva, discende dal disposto dell'art. 10 d.lgs. 267/2000, secondo cui tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici. Tale norma, secondo la giurisprudenza della Commissione, va interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso, tanto più che l'accessibilità risulta funzionale all'esercizio, da parte dei cittadini, del diritto a presentare osservazioni e ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali. D'altra parte il disposto dell'art. 13 legge 241/90, applicabile agli atti normativi e pianificatori generali di alta amministrazione, cede a fronte della disposizione speciale vigente per gli atti degli enti territoriali, che, pur innovando nell'ordine normativo esistente, rivestono valore formale di atti amministrativi ostensibili per legge. Medesima natura ed accessibilità va riconosciuta ai piani di lottizzazione, sia anteriormente che successivamente all'approvazione, in relazione ai quali non si reputa dovuta la notifica ai contro interessati, in quanto, attesa la pubblicità della convenzione urbanistica, non si ravvisano, secondo il disposto dell'art. 22 comma 1^a lett. c) legge 241/90, lesioni del diritto alla riservatezza derivanti dall'accesso.